



Persone bisognose di assistenza per lo svolgimento di lavori domestici e attività quotidiane.

State cercando una persona che possa assistere voi o i vostri familiari? Avete bisogno di un'assistenza continua? Chi assume personale assistenziale è tenuto a conoscere le condizioni di lavoro e impiego in Svizzera.

I servizi di economia domestica e assistenza svolti presso le abitazioni private sono generalmente dei servizi semplici¹ e non vengono richieste competenze tecniche particolari da parte del datore di lavoro. In Svizzera (diversamente dalla situazione giuridica di altri paesi) tali attività vengono svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro e non possono essere esercitate in regime di libera professione. Attenzione: in questo contesto non si parla di cure mediche, le quali possono essere erogate solo da personale adeguatamente qualificato e autorizzato. Per ottenere assistenza domiciliare è possibile figurare formalmente come datore di lavoro, assumendo una persona (eventualmente con l'aiuto di un'agenzia o un'organizzazione) oppure stipulare un contratto di prestazioni con un fornitore di servizi, il quale assume una persona e la mette a disposizione dell'economia domestica privata nell'ambito della fornitura di personale a prestito.

A chi ci si può rivolgere per la ricerca di personale assistenziale?

Qualora non abbiate trovato una persona autonomamente, vi sono due possibilità:

1. collocamento attraverso una Spitex pubblica o privata, un'organizzazione di pubblica utilità senza scopo di lucro o un'altra impresa, che si occuperà della ricerca di un collaboratore familiare adeguato alle vostre esigenze, con il quale stipulerete un contratto;
2. conclusione di un contratto di prestazioni con una Spitex pubblica o privata, un'organizzazione di pubblica utilità senza scopo di lucro o un fornitore di personale in prestito, che assume un addetto e lo incarica di prestare servizio a casa vostra. Anche in questo caso

avete il diritto di impartire istruzioni al collaboratore familiare e siete corresponsabili per l'osservanza delle disposizioni fondamentali.

Autorizzazioni collocamento e prestito	Imprese di collocamento e prestito	Organizzazioni non profit
Sede in Svizzera obbligatoria	Sì, poiché altrimenti è necessario ricorrere alla pratica illegale del collocamento o del prestito dall'estero in Svizzera.	
Autorizzazione cantonale	Sì per collocamento e prestito	Sì per collocamento, NO per prestito
Autorizzazione SECO per personale straniero		

Poiché le imprese estere di collocamento e prestito non dispongono di un'autorizzazione, la collaborazione con le stesse è perseguibile penalmente. Elenco delle imprese private di collocamento e prestito di personale titolari di un'autorizzazione: www.avg-seco.admin.ch

Quali sono i miei obblighi?

- Per evitare di incorrere in sanzioni², verificare che l'impresa di collocamento o prestito disponga delle autorizzazioni necessarie (v. precedente tabella «Autorizzazioni»).
- Accertarsi che siano soddisfatti i requisiti in materia di diritto degli stranieri (v. successiva sezione «Condizioni quadro per stranieri»).
- Assicurarsi che siano rispettate le condizioni di lavoro applicabili.
- Provvedere affinché siano versati i contributi previdenziali ed eventuali tasse per la persona assunta (altrimenti si tratta di lavoro nero).

Condizioni quadro per stranieri

Spesso viene assunto personale dall'estero, che resta in Svizzera solo per la durata dell'impiego assistenziale e convive con l'assistito. Le economie domestiche private possono assumere senza autorizzazione solo **cittadini svizzeri, persone con certificato di domicilio C o cittadini UE/AELS**. Possono essere assunte anche persone che vivono all'estero e si recano in Svizzera solo per l'attività assistenziale (**frontalieri**³).

- Per i paesi UE si applica la piena libertà di circolazione.
- Per la Croazia vigono disposizioni transitorie. Per assumere un lavoratore, il datore di lavoro deve sempre richiedere un permesso di lavoro.
- Se l'impiego dura al massimo 3 mesi o 90 giorni all'anno è sufficiente una notifica da parte del datore di lavoro presso lo sportello online (<https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>).
- Qualora l'impiego duri più di 3 mesi, il lavoratore deve registrarsi⁴ presso il comune dell'assistito entro 14 giorni dall'arrivo, prima dell'inizio dell'attività e richiedere un permesso di soggiorno⁵.

Anche i cittadini di stati terzi che già si trovano in Svizzera possono esercitare l'attività di collaboratori familiari senza obbligo di autorizzazione, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- permesso di domicilio C
- permesso di soggiorno B per ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o soggetti in possesso di permesso di dimora B o di domicilio C

Inoltre, in Svizzera ci sono persone che sono abilitate a esercitare un'attività lucrativa, ma l'inizio e la fine della loro attività devono essere notificati alle autorità cantonali del mercato del lavoro o di migrazione:

- Permesso di soggiorno B per rifugiati riconosciuti
- Permesso F per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente

Quanto sopra non esclude che altre categorie di persone possano essere assunte come collaboratori familiari, previo ottenimento di un permesso di lavoro presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o all'immigrazione⁶.

Non è possibile l'assunzione diretta dall'estero di persone con cittadinanza extra-UE/AELS.

Quali condizioni di lavoro vigono in Svizzera?

Le economie domestiche private non sono soggette alla legge sul lavoro. Tuttavia il **diritto svizzero del lavoro** contiene disposizioni vincolanti applicabili anche alle economie domestiche private che assumono un dipen-

dente. Un lavoratore operante in un'economia domestica privata ha i seguenti diritti:

- tutela della personalità e della vita privata
- 4 settimane di ferie all'anno
- un giorno libero alla settimana di cui può disporre a proprio piacimento (a meno che non sia stato concordato di raggruppare i giorni liberi al termine dell'incarico)
- vitto sufficiente e camera (con chiave) pulita e riscaldata con accesso a un bagno
- tutela della salute: prevenzione di sovraccarichi o sovraccarichi (ad es. evitare che la persona assunta lavori e sia reperibile per l'assistito 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- assistenza e cure mediche in caso di malattia o infortunio
- un termine di licenziamento adeguato per i contratti a tempo indeterminato
- previdenza sociale (assegni familiari, assicurazione contro gli infortuni ecc.)

I punti summenzionati vengono regolati in un **contratto di lavoro**. I **contratti normali di lavoro (CNL)** cantonali contengono ulteriori disposizioni applicabili salvo diversa convenzione.

Panoramica di tutti i CNL cantonali per il personale domestico:

www.seco.admin.ch/cnl-cantonale-personale-domestico

Nota sul modello di CNL a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private ai sensi dell'art. 359 cpv. 2 CO

Il modello di CNL disciplina i seguenti punti:

- orario di lavoro settimanale, riposo settimanale
- compenso delle ore di presenza
- supplemento per il lavoro notturno e gli straordinari
- risoluzione del rapporto di lavoro

www.seco.admin.ch/assistenza-24ore24

Salario per il personale di assistenza domestica

In linea di massima si applicano i **salari minimi lordi** definiti nel **CNL nazionale per il personale domestico**⁷:

- personale non qualificato: CHF 19.20/h
- personale non qualificato con almeno 4 anni di esperienza professionale nell'economia domestica: CHF 21.10/h
- personale qualificato con attestato federale di formazione pratica CFP⁸: CHF 21.10/h
- personale con attestato federale di capacità AFC⁹: CHF 23.20/h

Tutte le **ore di presenza** richieste nell'economia domestica vengono considerate servizio di picchetto e devono essere retribuite adeguatamente.

Qualora il lavoratore usufruisca di vitto e alloggio presso l'assistito, possono essere detratti dallo stipendio dovuto come reddito in natura al massimo gli importi di seguito indicati (ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti¹⁰):

- il vitto e l'alloggio del personale domestico sono valutati CHF 33 al giorno (ossia CHF 990 al mese)
- se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:
 - colazione: CHF 3.50
 - pranzo: CHF 10.–
 - cena: CHF 8.–
 - alloggio: CHF 11.50

Questi costi devono essere tenuti in debita considerazione nel contratto con l'economia domestica privata e detratti in sede di determinazione del prezzo.

Per i rapporti di lavoro mediati da grandi imprese di fornitura di personale a prestito potrebbe essere applicabile il **contratto collettivo di lavoro CCL Personale a prestito** dichiarato di obbligatorietà generale¹¹.

¹ L'elenco dei servizi comprende attività quali accompagnamento giornaliero, passeggiate, faccende domestiche (spolverare, aspirare, fare i letti, lavare e stirare il bucato e smaltire l'immondizia), accompagnamento a fare la spesa, dal medico, dal parrucchiere e da amici o vicini di casa, preparazione dei pasti, aiuto nella cura degli animali domestici e delle piante e nell'attività di giardinaggio, spesa e ritiro di ricette mediche.

² Ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 lett. a LC, i clienti che ricorrono a un collocatore o a un prestatore privo dell'autorizzazione necessaria possono essere puniti con una multa fino a 40 000 franchi.

³ In tal caso il datore di lavoro è tenuto a verificare che il lavoratore sia registrato nel suo stesso comune in Svizzera in qualità di soggiornante settimanale e si rechi nel proprio paese di residenza almeno una volta alla settimana.

⁴ Questi processi sono definiti a livello cantonale.

⁵ A tal fine necessita del passaporto/della carta d'identità e di una dichiarazione di assunzione scritta del datore di lavoro. Il permesso viene concesso per la durata del rapporto di lavoro. In caso di assunzione attraverso un'impresa di fornitura di personale a prestito fa fede il contratto di assunzione tra l'economia domestica privata e l'azienda stessa.

⁶ Persone ammesse per motivi particolarmente gravi (permesso B), se non ancora autorizzate a svolgere attività di lavoro, richiedenti d'asilo (permesso N) RS 221.215.329.4

⁸ In qualità di addetto/a di economia domestica o con formazione professionale di base di due anni adeguata alla mansione.

⁹ In qualità di impiegata/o di economia domestica o con formazione professionale di base di almeno tre anni adeguata alla mansione.

¹⁰ RS 831.101

¹¹ CCL di obbligatorietà generale per il personale a prestito: www.seco.admin.ch/ccl-settore-prestito-personale

Ulteriori informazioni

- www.lavoro.swiss
> Collocatori privati > Collocamento privato e personale a prestito
- www.careinfo.ch/fr
> Informations > Ménage privé
- www.bern.ch (disponibile in tedesco)
> Themen > Gesundheit, Alter und Soziales
> Alter und Pensionierung > Hilfe und Pflege zu Hause
- www.caritas.ch
- www.prosenectute.ch
- Opuscolo Lavoro domestico AVS/AI: www.ahv-iv.ch/p/2.06.i
- Opuscolo Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro: www.ahv-iv.ch/p/2.07.i
- Opuscoli informativi contenuti nei siti degli ispettorati cantonali del lavoro: iva-ch.ch/arbeitsgebende/inspektorati-del-lavoro.html?language=it

Contatto

SECO | Condizioni di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch